



POR FESR 2007- 2013
OBIETTIVO COMPETITIVITA'
REGIONALE E OCCUPAZIONE
Friuli Venezia Giulia



LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUI BANDI FINANZIATI DAL PROGRAMMA.



**Bando per iniziative rivolte a sostenere
l'utilizzo del commercio elettronico da
parte delle imprese del Friuli Venezia
Giulia**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Relazioni internazionali e comunitarie
Servizio politiche comunitarie
Trieste, via Udine 9
Tel. +39 040 3775928 Fax +39 040 3775998 - 040 3775943
s.aff.com@regione.fvg.it

INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO



Unione Europea
FESR



Ministero dello
Sviluppo Economico



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

SOGGETTI AMMISSIBILI

Quesito 1.1.

Il bando ammette tutti i settori ad esclusione di quelli indicati all'allegato A del Regolamento "de minimis" n. 1998/2006. Si rileva che tale allegato prevede l'ammissibilità delle attività agricole che effettuano trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

In questa tipologia di imprese rientrano, a titolo di esempio, le imprese vitivinicole, una delle più importanti realtà produttive della nostra Regione, che non si limitano meramente alla produzione e vendita di uva ma che trasformano l'uva di produzione propria in vino e lo commercializzano.

Si chiede la conferma dell'ammissibilità di dette domande.

Quesito 1.2

1. Qual è la normativa di riferimento che esclude le imprese agricole dall'accesso al bando?
2. Le imprese che svolgono attività miste agricolo-manifatturiere con codici ateco secondari ammissibili (manifatturieri di trasformazione), posto che nell'ambito dell'attività agricola viene inclusa di norma (vedi de minimis agricoltura) solo l'attività di prima vendita dei prodotti agricoli e quindi se coesiste un'attività di trasformazione è probabile che esse vendano prodotti trasformati, sono ammissibili e se sì, con quali eventuali limitazioni?

RISPOSTA

Nel caso riguardante i quesiti in oggetto si richiama quanto riportato dall'art.1 punto 1 del Reg CE 1998/2006 "aiuti di importanza minore - de minimis" ("il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: "b") concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;), volendo sottolineare che l'esclusione dal "sostegno" riguarda le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ovvero le imprese agricole (ex. art.2135 C.C.) iscritte nell'elenco speciale presso il Registro Imprese.

"Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, ha modificato l'art. 2135 c.c. che fornisce la definizione di imprenditore agricolo. La nuova formulazione ha ampliato la categoria degli imprenditori agricoli, estendendo tale qualifica alle forme associative tra agricoltori e ricomprendendo nell'attività anche le cosiddette "attività connesse", inserendo tra queste ultime l'attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti prevalentemente di propria produzione e l'attività di agriturismo.

Per attività agricola si intende: coltivazione del fondo, silviculture, allevamento di animali, attività connesse.

La nuova definizione di cui all'art. 2135 del c.c. fa emergere che non è più necessario che l'attività agricola comprende l'intero ciclo produttivo (aratura terreno-raccolta frutto) ma è sufficiente anche lo sviluppo di una singola fase, per quanto necessaria allo sviluppo vegetativo (sviluppo della pianta acquistata successivamente alla sua nascita).Inoltre, a precisazione, permane il collegamento con il fondo; è necessario infatti che l'attività agricola sia diretta allo sfruttamento di energie naturali insite nel fondo, non essendo sufficiente la semplice raccolta del frutto.

La cura e lo sviluppo di tutto o di una parte del ciclo biologico sono soggetti al cosiddetto rischio biologico; la loro realizzazione infatti è strettamente correlata allo sfruttamento di energie naturali non completamente controllabili.

Le attività connesse sono quelle di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli prevalentemente ottenuti dalla coltivazione del fondo, dallo sfruttamento del bosco e dall'allevamento di animali. Il primo requisito per poter considerare tali attività connesse quali attività agricole è che siano svolte dallo stesso imprenditore agricolo che esercita

l'attività agricola tipica (coltivazione, allevamento, silvicoltura) e questo requisito si definisce "connessione soggettiva". Inoltre la natura agricola di tali attività è subordinata anche al rispetto del criterio della prevalenza. Esse devono infatti, avere ad oggetto, in misura preponderante, prodotti ottenuti nell'ambito dell'azienda agricola (connessione oggettiva).

Concretizza attività connessa anche la "commercializzazione" di prodotti agricoli, ex art. 2135 c.c., dunque anche l'acquisto presso terzi e la successiva rivendita di prodotti agricoli e zootecnici, purché tale attività non sia prevalente rispetto alla cessione di beni prodotti interamente all'interno dell'azienda. L'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 regola l'attività di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, stabilendo che gli imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio italiano, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sanità, prodotti derivati in misura prevalente dalle proprie aziende. La medesima disciplina si riferisce anche al caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazioni o trasformazioni dei prodotti agricoli o zootecnici.

L'art. 2 del D.Lgs. 228/2001, attribuisce all'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese di imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti attività agricola, funzione di certificazione anagrafica, gli effetti previsti dalle leggi speciali, efficacia dichiarativa di opponibilità ai terzi di cui all'art. 2193 C.C. (pubblicità legale)

Per quanto riguarda le società il D.Lgs. 99/2004 considera società agricole le società che oltre ai requisiti oggetto di cui sopra, l'esclusività dell'oggetto sociale, la denominazione di "società agricola", abbiano all'interno della compagine o della governance: almeno un socio con i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), almeno un amministratore per le società di capitali, almeno un socio amministratore per le società agricole.

L'esercizio di più attività da parte dell'imprenditore agricolo si configura quando le operazioni diverse da quelle agricole vengono effettuate sistematicamente e continuativamente in modo tale da configurare lo svolgimento di un'altra attività diversa da quella agricola, come estremo potremmo configurare l'attività commerciale o artigianale.

Esempio di attività diverse da quelle agricole per le quali si configura l'obbligo di separazione delle attività possono essere, ad esempio, l'attività di agriturismo, la vendita continuativa di prodotti di giardinaggio da parte del vivaista, servizi di manutenzione parchi e giardini, vendita di carni bovine macellate, sugerate, ecc. .

In questi casi deve essere tenuta la contabilità separata ai sensi dell' art. 36 del DPR 633/72, che rileva anche ai fini della determinazione del reddito che segue i regimi ordinari di determinazione (a bilancio).

A rafforzamento di quanto sopra esposto, si ricorda che il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale dal parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), prevede che le spese cofinanziate dal FEASR non possano essere cofinanziate con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di Coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario della Comunità.

In particolare, il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha attivato la misura 123 – azione 1 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli), rivolta a tutte le PMI agroindustriali che svolgono attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, che consente l'acquisto di dotazioni informatiche e software annessi. Inoltre, la misura 411 – Competitività dell'asse 4 Leader del PSR prevede, tra gli investimenti aziendali ammissibili, l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica sulle tecniche di trattamento e commercializzazione delle produzioni.

Considerato quanto sopra, ne consegue che implicitamente non possono aderire al sostegno tutte le imprese qualificate come "imprese agricole" (ex art. 2135 C.C.) ed iscritte nell'elenco speciale presso il Registro Imprese. Tale esclusione si concretizzerebbe quindi anche nelle ipotesi in cui l'impresa svolga attività "secondaria" di trasformazione e commercializzazione (c.d. attività connesse). In tale ipotesi infatti l'azienda conserva la qualifica di impresa agricola a condizione che i prodotti

trasformati/commercializzati siano in prevalenza prodotti dal fondo e che i prodotti semplicemente commercializzati (acquistati e venduti nello stesso stato) siano strumentali all'attività agricola (il fioricoltore vende con i fiori anche il vaso e/o il terriccio che acquista all'esterno) e non prevalenti rispetto all'attività agricola pura (produzione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti da fondo). Potranno invece essere previsti e analizzati i casi riguardanti imprese che svolgano attività legate alla trasformazione di prodotti agricoli, purché le stesse siano prive dei requisiti qualitativi e quantitativi per poter essere considerate "imprese agricole" (es: trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli interamente acquistati all'esterno e/o in misura prevalente rispetto a quelli prodotti dal fondo) e/o siano prive dei requisiti qualitativi e quantitativi per poter essere considerate "imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato", fermo restando che le stesse imprese non rientrino a qualunque titolo tra i beneficiari degli interventi previsti e finanziati dal FEASR (così come altresì previsto dal Paragrafo 4.1.5 del POR FESR e rimarcato in premessa).

Quesito 1.3

AGRITURISMO

Si considera quindi ammissibile l'attività agrituristica anche se strettamente connessa all'attività agricola perché il suo codice attività è il 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole o 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole?

RISPOSTA

Alla luce del divieto di sovrapposizione tra i diversi strumenti finanziari cofinanziati, e, nello specifico, tra il POR FESR e il POR FEASR, come esplicitato nella risposta ai quesiti 1.1 e 1.2, si deve ritenere che non possano essere considerate ammissibili al bando commercio elettronico le imprese agrituristiche.

CRITERIO TEMPORALE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Quesito 2.1

Il Quesito 2.1, con relativa risposta, non è stato incluso nella presente Raccolta di FAQ in quanto ritenuto strettamente inerente all'organizzazione interna di ogni singola C.C.I.A.A. competente per territorio e, pertanto, non rilevante per le imprese beneficiarie ai fini della predisposizione delle domande di finanziamento.

DURC

Quesito 3.1

Si chiede se vi è l'obbligo di presentazione del DURC anche in sede di presentazione della domanda, e quali sono le conseguenze nel caso di mancata presentazione da parte dell'impresa. Si deve applicare il regolamento con l'archiviazione della domanda o il bando?

RISPOSTA

Il DURC o documentazione equipollente, da presentare in sede di domanda, è previsto dall' art. 3 del regolamento di attuazione (Deliberazione della Giunta regionale n. 2586 del 10.12.2010 con la quale la Giunta regionale ha approvato il regolamento attuativo dell'art.9 bis ("Sviluppo e promozione del commercio elettronico") della L.R. 26 del 10 novembre 2005 ed è espressamente richiamato dall'art. 14, punto 4, lettera h) del bando.

Tuttavia, ai sensi del bando, la mancata presentazione del DURC insieme con la domanda non configura un caso di archiviazione della domanda medesima e ciò significa che la sua mancanza è regolarizzabile mediante richiesta di integrazione che fissi un termine congruo per adempiere.

La CCIAA non può ovviamente concedere il contributo finché non ha acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa e dovrà successivamente richiederne uno aggiornato anche prima di liquidare.

Quesito 3.2

Si chiede quali siano i termini entro i quali il richiedente debba far pervenire alla CCIAA competente il DURC, nel caso in cui alla domanda sia allegata la sola "richiesta di DURC".

RISPOSTA

Il bando non prevede i termini entro i quali far pervenire il certificato DURC. Posto che la CCIAA non può concedere il contributo finché non ha acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa e dovrà successivamente richiederne uno aggiornato anche prima di liquidare, in fase di istruttoria a fronte della mancata trasmissione del DURC definitivo, l'ente camerale procederà alla richiesta di integrazione della documentazione e delle informazioni necessarie al completamento della fase istruttoria medesima ai sensi dell'art. 15 comma 3 del bando nonché della L.R. 7/2000.

Quesito 3.3

All'art. 14, c. 54, lettera h del bando, è prevista la allegazione del DURC o di richiesta del DURC, ma tale allegato non è espressamente indicato come obbligatorio a pena di inammissibilità della domanda.

Appare necessario definire con esattezza le conseguenze della mancata allegazione alla domanda sia del DURC che della richiesta di DURC.

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta al Quesito 3.1.

SIGNIFICATO "MEDESIMO STRUMENTO AGEVOLATIVO"

Quesito 4.1

All'art. 4, comma 2 del Bando è indicato: "...la stessa non abbia già beneficiato del medesimo strumento agevolativo...".

Si chiede conferma che per "medesimo strumento agevolativo" si intende il finanziamento tramite POR FESR, pur essendo presente il cofinanziamento regionale, e non il precedente regolamento 272/2005 che prevedeva il finanziamento del "Commercio elettronico" rivolto alle imprese artigiane. Quindi pertanto si renderebbero ammissibili a finanziamento con il bando in argomento siti finanziati in delega L. 4/2005 misura "Commercio elettronico" nel caso di potenziamento degli stessi.

RISPOSTA

Una impresa può presentare domanda di finanziamento ove l'iniziativa faccia riferimento al medesimo bene (inteso nel caso de quo l'iniziativa) per sostenere spese, anche correlate ad un sito esistente, purché le stesse spese non sia già state oggetto di finanziamento.

In altre parole, la ristrutturazione, il potenziamento e l'ampliamento di un sito già esistente –sebbene già in precedenza cofinanziato- qualora si riferisca a nuove spese e consulenze non collegabili a quelle precedentemente già finanziate da altri canali agevolativi risulta configurare una iniziativa ammissibile a finanziamento.

SEDE DELL'INVESTIMENTO E CONSEGUENTE IDENTIFICAZIONE DELLA CCIAA COMPETENTE

Quesito 5.1

Ci si chiede se la sede indicata quale luogo dell'investimento dall'impresa nel modello di domanda:

1. Debba essere considerata tale, indipendentemente dalla tipologia di investimento effettuato dall'impresa (bene materiale, immateriale e consulenza);
2. Debba risultare attiva al momento della presentazione della domanda;
3. Se il fatto che in detta sede venga svolta solo una delle attività dell'impresa (che può esercitare diverse attività in più sedi e che ricomprenderà nel sito tutte le attività da lei svolte) consenta comunque di confermare tale sede come sede dell'investimento;
4. Rileva anche ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità (art. 16, comma 5), anche se diversa dalla sede legale;
5. Rileva inoltre anche ai fini della Camera di Commercio competente a ricevere la domanda.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti quesiti che ci sono stati sottoposti dalle imprese:

- a. Nel caso di un'impresa con sede legale in provincia di Udine ed unità operativa con uffici amministrativi e stabilimenti in provincia di Gorizia, qual è la CCIAA competente a ricevere la domanda?
- b. Nel caso di un'impresa con sede legale fuori regione, un'unità locale dove svolge attività produttiva (industriale) in provincia di Udine e un'altra unità locale in provincia di Pordenone dove svolge attività commerciale, essendo il sito orientato al commercio elettronico rivolto a tutte le attività svolte dall'impresa, potrà l'impresa presentare la domanda di contributo? A quale Camera di Commercio?

RISPOSTA

1. Il richiedente ha la responsabilità di indicare in domanda, nella sezione "LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO" quale sia la sede dell'investimento. Indipendentemente dalla tipologia materiale o immateriale, la sede da indicare sarà quella interessata in maniera preponderante dall'iniziativa e potrebbe quindi essere in molti casi diversa dalla sede legale dell'impresa. Si ricorda che il territorio eleggibile a finanziamento FESR è l'area delimitata dei confini della Regione Friuli Venezia Giulia (art.6 del Reg.(CE) 1083/2006) e che pertanto la localizzazione dell'intervento deve essere all'interno dei confini regionali anche se si abbia una sede legale esterna.
2. La sede indicata deve essere ovviamente attiva al momento della presentazione della domanda
3. In caso di più sedi interessate, dovrà essere indicata come sede dell'iniziativa quella sede ritenuta più rilevante ai fini dell'utilizzo del contributo richiesto, in pratica quella dove verrà realizzata la maggiore quota degli investimenti ovvero in caso di preponderanza di investimenti immateriali, quella che trarrà maggiore beneficio dalle attività finanziate dal contributo.
4. Per l'applicazione della priorità per le aree montane fa fede la sede legale o, se diversa, la sede operativa interessata, purché già attiva. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità l'impresa è obbligata a realizzare in tale sede l'iniziativa.
5. La domanda andrà presentata c/o la CCIAA competente rispetto alla sede indicata dal richiedente come sede dell'iniziativa nella sezione "LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO". (cfr. le specifiche fornite ai punti precedenti 1, 2 e 3).

SPESE AMMISSIBILI

Quesito 6.1

Fra le spese ammissibili compare al punto a) l'”acquisizione di consulenze per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM). Tale dicitura ammetterebbe anche consulenze non strettamente informatiche quali consulenze contabili, gestionali, ecc. volte a raccordare i diversi software gestionali a quello del commercio elettronico (si pensi al caso estremo di implementazione di un ERP) che però sarebbero di difficile controllo e verifica di congruità, tenuto presente il disposto del successivo comma 4 che ci impone un controllo anche sui curricula degli esperti. Fra le spese non ammissibili di cui all'art 12 si fa cenno infatti all'esclusione delle sole spese per servizi continuativi o periodici connesse al normale funzionamento dell'impresa. Sarebbe opportuno limitare tali consulenze specificatamente a quelle di tipo informatico.

RISPOSTA

Le consulenze riferite all'art. 11 punto 2, lettera a), terzo trattino, sono da intendersi come CONSULENZE INFORMATICHE volte a far dialogare i diversi applicativi gestionali già in uso nell'impresa con il software specifico che gestisce il sito di e-commerce.

Quesito 6.2a

Fra le spese ammissibili compare al punto a) l'”acquisizione di servizi di assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, quali la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta”.

Si chiede se con tale dicitura deve intendersi escluse le spese specificatamente di “formazione” laddove compaiano nei preventivi ovvero se per “consulenza per l'iniziale utilizzo” possa invece considerarsi ammissibile anche tale voce di costo.

RISPOSTA

Le spese di formazione sono generalmente escluse, rientrando in altri ambiti di finanziamento comunitario.

E' ammessa la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta.

Tale spesa dovrà risultare direttamente fatturata dal consulente e non già da società/ imprese/scuole di formazione.

Può ritenersi ammissibile purché si tratti di formazione specificatamente collegata all'utilizzo in autonomia dell'applicativo di e commerce, quindi direttamente collegata all'investimento effettuato, ancillare rispetto allo stesso e indispensabile per la corretta e autonoma fruizione da parte dell'imprenditore, soci, collaboratori e dipendenti.

In ogni caso la “consulenza iniziale d'utilizzo” si deve svolgere direttamente sulla postazione informatica implementata presso la sede dell'investimento.

Quesito 6.2b

Inoltre, in tale voce si esplicita espressamente l'esclusione delle spese di trasferta. Deve intendersi che l'esclusione riguarda le sole spese di trasferta dei dipendenti e/o soci e titolari dell'azienda o anche di

quelle dei consulenti? Le spese di trasferta dei consulenti sono ammissibili anche con riferimento alle altre voci ammissibili di consulenza, posto che fra le spese non ammissibili non è prevista la loro inammissibilità?

RISPOSTA

Sono da intendersi escluse le spese di trasferta dei dipendenti e/o soci e titolari dell'azienda. Viceversa, come da prassi, le spese di trasferta dei consulenti sono considerate ammissibili solo per il chilometraggio effettuato e solo quando incluse e dettagliate nella fattura emessa dal consulente per la consulenza effettuata. Sono irricevibili fatture di ristoranti alberghi, scontrini autostradali ecc. ecc.

Quesito 6.3

Fra le spese ammissibili compare al punto a) le "spese per il collegamento con il sistema regionale di teleinformazione e teleprenotazione turistica, escluse le spese di gestione dei sistemi". Sono ammissibili le spese per collegamento con altri sistemi di teleprenotazione diversi da quello regionale o la precisazione fatta con questa dicitura deve intendersi come esclusione per altri tipi di sistema?

RISPOSTA

Si ritiene che siano ammissibili UNICAMENTE le spese per il collegamento con il sistema della regione FVG di teleinformazione e teleprenotazione.

Quesito 6.4

Fra le spese ammissibili compare al punto a) "spese per la promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente a quelle previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico". Tale dicitura limita l'ammissibilità alle sole spese di consulenza per la impostazione dei piani di diffusione o di posizionamento o anche ad attività "promozionali" di diffusione e/o di posizionamento del sito (ad esempio per la realizzazione della campagna di web marketing), ricordando che le spese di "pubblicità" non sono ammissibili? Si tratta, in altre parole, solo di studi o di vere e proprie campagne promozionali?

RISPOSTA

Le spese ammissibili sono unicamente le consulenze finalizzate a elaborare il piano o lo studio di web marketing. L'attuazione concreta delle azioni previste o proposte nel piano rimangono a completo carico del beneficiario, trattandosi di spese di pubblicità non ammissibili.

Quesito 6.5

Fra le spese ammissibili compare al punto b) "acquisizione di hardware, relativamente al massimo ad una postazione completa (incluso sistema operativo)". Dal momento che al giorno d'oggi le funzionalità di una postazione e di un server spesso si integrano, è ammissibile la spesa di un server? Per "postazione" s'intendono anche un PC portatile ovvero periferiche tablet-pc tipo i-Pad?

RISPOSTA

L'acquisto di attrezzature, in generale, è consentito solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
1) se le stesse sono indispensabili per la migliore attuazione dell'iniziativa
2) se sono destinate ad essere utilizzate esclusivamente per l'attuazione dell'iniziativa medesima.

Nel concreto non si ritiene che per un server o per hardware generalista di analoga funzione possano essere riscontrate entrambe le condizioni di cui sopra.

Infatti un server può (e solitamente lo fa) servire più postazioni e apparecchiature hardware diversi, anche non per forza correlati alla gestione del sito di commercio elettronico, alle transazioni o alla sicurezza.

Quesito 6.6

Fra le spese ammissibili compare al punto c) "acquisizione di applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM)". Vedi analoga questione di cui al precedente punto 1) tanto più connessa alla non ammissibilità delle "spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa o alla realizzazione dei prodotti o servizi dell'impresa stessa (ad esempio programmi per contabilità, paghe, magazzino) a meno che non siano collegate direttamente alla gestione e/o alla creazione del sito orientato al commercio elettronico né volte all'integrazione con questa".

RISPOSTA

In questa voce di spesa sono da ritenersi ammissibili unicamente applicativi o programmi "protocolli di colloquio" finalizzati a far dialogare, informaticamente applicativi gestionali esistenti e i nuovi applicativi destinati esclusivamente al commercio elettronico, a meno che non si acquistino applicativi, migliorativi rispetto a quelli in uso in quanto dotati di funzionalità esplicitamente e specificatamente connesse al commercio elettronico.

Quesito 6.7

Nella definizione di "hardware" cosa è possibile far rientrare? PC, stampanti, scanner, macchine fotografiche digitali...?

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta al Quesito 6.16a.

Quesito 6.8

E' possibile far rientrare fra le spese anche un software necessario per la presa visione delle mail e per la stampa delle stesse (Es. si necessita dell'installazione del programma Autocad per la ricezione, visione e stampa delle mail di richiesta prodotti)?

RISPOSTA

Tale spesa può considerarsi ammissibile solo qualora si dimostri che non vi erano scelte tecniche economicamente più vantaggiose per rispondere a tale necessità. Es. anziché acquistare la licenza dell'applicativo Autocad è possibile installare il relativo viewer (reperibile anche gratuitamente) che consente di leggere i file creati con Autocad.

Quesito 6.9

In merito alle spese per la promozione del sito, cosa effettivamente può rientrare? quanto può essere imputato rispetto alla spesa complessiva?

RISPOSTA

La promozione del sito è definita come: attività di consulenza per studi di web marketing, piani di diffusione e posizionamento del sito web di commercio elettronico. In pratica vi può rientrare tutta l'attività di studio e di definizione strategica delle azioni promozionali da compiere per la divulgazione della conoscenza del sito. NON possono essere finanziate le spese di realizzazione concreta delle azioni ipotizzate negli studi e nei piani, che rimarranno a completo carico del proponente.

Il bando non prevede un massimale per le spese di promozione, il che significa che anche l'intero investimento potrebbe essere destinato a tale attività. In questo caso, tuttavia, andrà esaminata con attenzione la modalità di attribuzione dei punteggi, in quanto, in mancanza di spese correlate ad altre finalità, si deve ritenere che il punteggio attribuibile sia unicamente di 5 punti.

Quesito 6.10

Cosa si intende per consulenza per assistenza iniziale? per quanto tempo si considera tale consulenza "iniziale"?

RISPOSTA

Il bando parla di consulenza per l'iniziale utilizzo dell'complesso hardware e software per la gestione del sito di commercio elettronico. All'interno di tale definizione possono essere ricompresi tutti gli interventi, in azienda o da remoto, di consulenti o esperti che assistano imprenditore/soci/collaboratori e/o dipendenti nel corretto utilizzo del complesso hardware e software. L'assistenza non deve superare un periodo ragionevole e deve essere proporzionata alla complessità degli strumenti attivati (tali requisiti inerenti l'attività in questione – in fase di istruttoria - saranno oggetto di un'attenta valutazione da parte della Camera di Commercio competente). Dentro tale voce non può rientrare, nemmeno in quota parte, l'attività ordinaria e continuativa dei "manutentori" informatici delle aziende.

Quesito 6.11

È possibile inserire la spesa per un servizio fotografico se questo rientra nelle voci esposte all'interno del preventivo dei professionisti e/o della società di consulenza?

RISPOSTA

Il bando fa riferimento a "servizi di consulenza" per la creazione del sito mentre un servizio fotografico non può essere assimilabile ad una consulenza, quanto piuttosto ad una mera acquisizione di servizi. Premesso quanto sopra, tale tipologia di servizio non rientra tra quelli elencati dall'art.11, comma 2 lett. "a" (Spese ammissibili – Acquisizione di Servizi), pertanto non può essere ritenuta ammissibile.

Quesito 6.12

Se a causa di questo investimento si rende necessaria l'assunzione di un dipendente, ad esempio con contratto a progetto, per inserire i dati all'interno del sito, tale spesa può essere inserita?

RISPOSTA

No. Il costo del personale interno, così come il costo per collaboratori a progetto, non è considerato spesa ammissibile.

Quesito 6.13

LICENZA

All'art. 11 punto c) si prevede l'ammissibilità di spese relative ad acquisizione di sistemi informatici ottenuti in licenza.

In questo caso, il costo di questa licenza, se quantificato mensilmente, per quante mensilità posso chiedere la contribuzione? Per tanti mesi quanti sono previsti dalla durata del progetto?

RISPOSTA

Il Fondo FESR non può finanziare spese ripetute o costi di funzionamento, in quanto ciò farebbe venir meno il principio della ricaduta durevole degli investimenti cofinanziati.

Pertanto si deve ritenere che l'acquisto di una licenza, quando sia quantificato in canoni mensili, non possa essere considerato ammissibile poiché la spesa in questo caso sarebbe più opportunamente classificabile come noleggio e in quanto tale esclusa dal bando.

Quesito 6.14

CO.CO.PRO

si chiede se sono rendicontabili spese di consulenza con uno specialista a seguito di contratto co. co. pro. da stipularsi espressamente per la realizzazione del sito web di *ecommerce* e la successiva formazione. Si specifica che:

- 1) il co. co. pro. non si configura come rapporto di lavoro dipendente, i suoi elementi caratteristici sono tra gli altri l'autonomia del collaboratore e l'assenza di vincolo di subordinazione;
- 2) che questo esperto aderisce ai requisiti di cui all'art. 14 punto 4c e svolge docenza con analogo contratto per scuole professionali della Regione essendo lo stesso dipendente pubblico espressamente autorizzato dall'ente di appartenenza;
- 3) nel bando non è fatto riferimento a tipologie specifiche di soggetti giuridici abilitati alla consulenza ne vi sono indicazioni tali da far ritenere la fattura unico documento probante la spesa.

(art. 20 punti 1d e 3)

RISPOSTA

Sulla base di quanto specificato all'art. 11, c. 4 del bando, si deve ritenere che le consulenze citate tra le fattispecie di spesa ammissibile debbano essere intese come consulenze rese in forma professionale da soggetti che svolgono tale attività in forma singola o societaria. Pertanto sono da escludersi le collaborazioni a progetto.

Per quanto riguarda la formazione va ribadito che tale attività NON è spesa ammissibile; è invece considerata ammissibile l'assistenza iniziale specificatamente collegata all'utilizzo in autonomia dell'applicativo di e-commerce, quindi direttamente collegata all'investimento effettuato, ancillare rispetto allo stesso e indispensabile per la corretta e autonoma fruizione da parte dell'imprenditore, soci, collaboratori e dipendenti.

In ogni caso la "consulenza iniziale d'utilizzo" si deve svolgere direttamente sulla postazione informatica implementata presso la sede dell'investimento.

Quesito 6.15

FORNITORI ESTERI

Sono ammissibili fornitori di consulenze o società di consulenza estera? Ci devono fornire un curriculum vitae e la documentazione di spesa in lingua inglese?

E' sufficiente il curriculum vitae per valutare il fornitore? (non è sempre possibile ottenere una visura di iscrizione alla CCIAA con indicazione delle attività svolte o documento analogo nei paesi esteri).

RISPOSTA

Sono ammissibili fornitori di consulenze o società estere, tuttavia la documentazione va prodotta in lingua italiana, poiché non si può dare per presupposta la conoscenza della lingua inglese da parte degli istruttori della pratica.

Il curriculum vitae per i consulenti singoli professionisti o la relazione sull'esperienza maturata nel settore per le società di consulenza sono gli unici documenti richiesti espressamente dal bando per valutare il fornitore. Si deve ritenere quindi sufficiente acquisire tali elementi informativi.

Quesito 6.16a

POSTAZIONE COMPLETA

Tra le spese ammissibili da regolamento:

a. acquisizione di hardware, relativamente al massimo ad una postazione completa (incluso sistema operativo);

A fronte di varie richieste pervenutaci dalle imprese chiediamo un chiarimento sulla definizione di postazione completa e se all'interno di questa siano ammissibili anche scanner, stampante, macchina fotografica, ecc.

RISPOSTA

Il bando fa riferimento al massimo a una postazione di lavoro completa incluso il sistema operativo. Per postazione di lavoro completa si deve intendere: cabinet+monitor+tastiera+mouse o pc portatile+mouse e stampante. Non possono essere considerate ammissibili periferiche hardware di altro genere, come ad esempio scanner. Si tenga presente, infatti, che ai fini dell'ammissibilità, è necessario esaminare la mera funzionalità/necessità dell'hardware aggiuntivo considerando il suo utilizzo nell'alveo della gestione del sito (vedi anche la risposta al quesito 6.16b).

Il bando fa poi riferimento ad "hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali e per i sistemi di sicurezza".

Si ritiene che una macchina fotografica digitale NON possa essere considerata né periferica "standard" a completamento della postazione di lavoro né "hardware specifico".

Quesito 6.16b

SERVER

Il Regolamento stabilisce inoltre:

b. acquisizione di hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;

Le imprese ci chiedono se all'interno di questa voce siano ammissibili un server e/o quale altro dispositivo (gruppi di continuità, sistemi wireless+antenna).

RISPOSTA

L'acquisto di attrezzature, in generale, è consentito solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- 1) se le stesse sono indispensabili per la migliore attuazione dell'iniziativa
- 2) se sono destinate ad essere utilizzate esclusivamente per l'attuazione dell'iniziativa medesima.

Nel concreto non si ritiene che per un server o per hardware generalista di analoga funzione possano essere riscontrate entrambe le condizioni di cui sopra.

Quesito 6.17

CONSULENZE

Per quanto riguarda le consulenze:

1. a) E' ammissibile il costo per la certificazione del sito XHTML e CSS? b) E il costo per la configurazione hosting (non il canone)?
2. E' ammissibile l'adattamento del sito per poterlo rendere leggibile su i-Pod e i-Phone con anche l'acquisto di programmi necessari alla gestione di questi applicativi?
3. E' possibile l'ammissione a contributo di una domanda con le sole spese relative all'acquisto del solo hardware e software, in quanto la creazione del sito viene fatta in proprio e che punteggio gli si attribuisce?
4. E' ammissibile il costo del servizio fotografico e l'eventuale rendering anche se redatto da un soggetto diverso dal consulente che crea il sito?
5. In caso di attività particolari (es. costruzioni di edifici o di macchinari particolari cioè esecuzione su specifica commessa del cliente) dove non è possibile realizzare un sito internet nel quale si perfeziona la vendita ed il pagamento on-line ma solo all'eventuale ordine on-line dobbiamo considerarlo un sito solo orientato al commercio elettronico?

RISPOSTA

1. a) Dalle informazioni acquisite risulta che tale certificazione sia gratuita. Non è configurabile nemmeno un costo in termini di consulenza finalizzata alla certificazione, stante la procedura automatizzata che porta alla certificazione stessa. b) Si.
2. Si
3. Il bando non ha previsto forme di asseverazione del lavoro di creazione del sito nel caso di realizzazione in proprio, dal che in fase di domanda ci si deve rimettere alla manifestazione di volontà in questo senso esternata dall'impresa. Si ritiene pertanto che non vi siano sufficienti garanzie per il lavoro svolto in proprio e che, di conseguenza non possa essere accettata una domanda il cui investimento si limita all'hardware e software.
4. Il bando fa riferimento a "servizi di consulenza" per la creazione del sito mentre un servizio fotografico non può essere assimilabile ad una consulenza, quanto piuttosto ad una mera acquisizione di servizi. Premesso quanto sopra, tale tipologia di servizio non rientra tra quelli elencati dall'art.11 c.2 lett. "a" (Spese ammissibili – Acquisizione di Servizi), pertanto non può essere ritenuta ammissibile. Stesso discorso per il rendering.
5. Le definizioni di "sito in cui si perfeziona la compravendita on line" e di "sito orientato al commercio elettronico" sono già comprese tra i quesiti consolidati. Si ritiene che il caso prospettato vada considerato come appartenente alla seconda fattispecie.

Quesito 6.18

PROMOZIONE DEL SITO

Le spese relative alla promozione del sito possono avere un valore superiore a quello della consulenza per la realizzazione del sito?

RISPOSTA

Il bando non prevede un massimale per le spese di promozione. Ogni intervento va quindi valutato sulla base della coerenza tra le finalità, come descritte nella relazione tecnica illustrativa e il preventivo delle spese.

Quesito 6.19

I canoni di licenza per gli antivirus, necessari per mantenere in sicurezza i dati aziendali, sottoposti a maggiore vulnerabilità a causa della nuova o potenziata attività di commercio elettronico, sono da considerarsi come spesa ammissibile?

RISPOSTA

Questa tipologia di software non può essere considerata spesa ammissibile in quanto- sia pure astrattamente riconducibile alla tipologia di cui all'art. 11, c. 2, lett. c, primo trattino- non può essere dimostrato l'utilizzo diretto ed esclusivo per le finalità previste dal bando.

Inoltre, di regola, tali *software* vengono rilasciati in licenza mediante canoni di pagamento periodici configurando quindi una spesa di funzionamento per l'azienda e non una spesa di investimento. Ciò rappresenta un'ulteriore condizione ostativa all'ammissibilità di tali spese alla luce del fatto che risultano incompatibili con le norme che regolano i finanziamenti a valere sul fondo FESR.

Quesito 6.20

Si chiede se possano ritenersi ammissibili, ai sensi dell'art. 11, c. 2, lett. a) primo trattino, le consulenze sugli aspetti legali, fiscali e di ottemperanza alle normative privacy direttamente correlati all'implementazione in azienda del canale del commercio elettronico.

Le complessità che sorgono in relazione alla gestione delle attività di Commercio Elettronico, trovano origine nel fatto che, seppur operando in ambito telematico, trattasi pur sempre di attività d'impresa; quest'ultima, quindi, non può prescindere dalla precisa e puntuale osservanza delle norme e degli adempimenti di natura legale, fiscale, finanziaria, amministrativa e sulla privacy strettamente collegati all'E-commerce.

Si tratta di problematiche che molte aziende sottovalutano e che solo poche WebAgency particolarmente preparate sollevano in fase progettuale. Spesso i consulenti interni alle aziende non sono preparati in modo specifico sulla questione e si rende necessario l'intervento di consulenti esterni.

RISPOSTA

L'art.11, comma 2, lettera "a" del bando fornisce un elenco esaustivo sulle tipologie di consulenza finanziabili (esclusivamente di tipo tecnico, ovvero a titolo esemplificativo quelle per la creazione, lo sviluppo, la customizzaizione, la personalizzazione del sito, o l'integrazione dello stesso con altri sistemi informativi aziendali), tra le quali non sono ricomprese le consulenze legali, fiscali e di ottemperanza alle normative privacy correlate ai canali aziendali di commercio elettronico.

AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DELL'INIZIATIVA

Quesito 7.1

L'art. 13, comma 2 dispone che "Le imprese possono avviare l'iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa, purché inviata a mezzo raccomandata, e comunque devono avviarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria regionale e della relativa ammissione a finanziamento, salvo una proroga autorizzata ai sensi dell'art. 26, nei termini ivi previsti. Entro lo stesso termine, le imprese comunicano la data di

avvenuto avvio e la data presunta di conclusione dell'iniziativa". Siccome le Camere di Commercio hanno ulteriori 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di avvio da parte delle imprese per adottare l'atto formale di concessione (art. 17 comma 12), s'intende che le imprese sono obbligate ad avviare l'iniziativa pur non avendo ricevuto ancora l'atto di concessione (che potrebbe anche non andare a buon fine alla luce dei controlli di cui all'art. 17 comma 11)?

RISPOSTA

Si conferma che le imprese, dovendo comunicare la data di effettivo avvio nella lettera indirizzata alla CCIAA, devono aver assunto il primo impegno (contratti di consulenza), ricevuto la prima fornitura o la prima fattura pur non avendo ancora ricevuto l'atto di concessione.

Se le imprese non riescono ad avviare l'iniziativa entro 30 gg. possono chiedere una proroga di altri 30 giorni per farlo.

La CCIAA, tuttavia, non potrà adottare l'atto di concessione a favore delle imprese che non abbiano comunicato l'avvenuto avvio.

Quesito 7.2

All'art. 13, comma 3 si definisce l'avvio dell'iniziativa "b) nel caso di fornitura di servizi, con la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale documentazione, con la data della prima fattura". Se viene prodotta la sola fattura, può venir contestato all'impresa una data di avvio della prestazione antecedente se il valore non è congruo con il lasso di tempo fra la data di avvio e la data della fattura? (ad esempio una fattura emessa il giorno dopo dell'avvio per consulenze di 10.000 euro).

RISPOSTA

Le spese, per essere considerate ammissibili, devono essere direttamente e integralmente correlate all'iniziativa finanziata. Il che significa che ogni fattura è contestabile se c'è il dubbio che non ottemperi alle condizioni di cui sopra.

Contestare una fattura significa chiedere all'impresa ulteriori informazioni, specifiche o documenti atti a dimostrare che la stessa ottemperi ai requisiti di cui sopra.

Quesito 7.3

Il bando definisce la data di presentazione della domanda:

- All'art 14, comma 1: per la presentazione della domanda tramite posta fa fede la data del timbro postale
- All'art 15, comma 1: ordine cronologico di presentazione della domanda (di cui fa fede il numero di protocollo).

Nelle altre parti del bando ci si riferisce genericamente alla data di presentazione della domanda. Ma a quale si deve far riferimento? Ad esempio nella lettura dell'art 20 comma 2 "2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute e il pagamento delle medesime devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda sul presente bando", come da protocollo o da timbro postale?

RISPOSTA

In seguito alla modifica del bando avvenuta con decreto n. 246/PROD/SAGACI dd. 25/02/2011 il numero di protocollo non risulta più utilizzabile come parametro per la definizione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di cui all'art. 14 del bando medesimo.

Nel caso in cui si debba decidere se la domanda è stata presentata nei termini, oppure da quando decorra la possibilità di avviare le iniziative, la CCIAA competente farà riferimento alla data della materiale presentazione a mano comprovata dal timbro data apposto dall'ufficio ricevente (o altro strumento identificativo atto a comprovare la data di arrivo) o alla data della ricevuta di consegna alle Poste. Per la trasmissione mediante posta normale o con corriere espresso non è valida la data di spedizione bensì l'arrivo materiale presso la CCIAA comprovato dal timbro data apposto dall'ufficio ricevente (o altro strumento identificativo atto a comprovare la data di arrivo).

CRITERI DI SELEZIONE

Quesito 8.1

Cosa si intende esattamente per “progetto diretto alla realizzazione di siti nei quali si perfezione la compravendita on line?”

E, per converso, cosa si intende per “realizzazione di nuovi siti orientati al commercio elettronico”?

RISPOSTA

Si considera “progetto diretto alla realizzazione di siti nei quali si perfeziona la compravendita on-line” un’iniziativa che prevede la realizzazione di un sito che comprenda anche la funzionalità del pagamento on-line. Non basta quindi che avvenga l’acquisto (inteso come impegno irrevocabile d’acquisto), ma deve essere effettuata anche la vera e propria transazione bancaria (carta di credito, postepay, paypal ecc...).

Per “realizzazione di nuovi siti orientati al commercio elettronico” si intende la realizzazione di un sito che prevede forme di pubblicizzazione del prodotto con indicazione del costo, delle modalità e condizioni di consegna, che può arrivare, ma non necessariamente, fino all’effettuazione dell’ordine irrevocabile di acquisto, ma che, nel caso arrivi fino a tale livello, si conclude con una forma tradizionale di pagamento.

Per la distinzione tra “nuovo sito” e “sito già esistente” si rimanda ai quesiti 8.2 e 8.3.

Quesito 8.2

Art. 16, comma 1: fra i criteri di valutazione viene prevista la “realizzazione di nuovi siti orientati al commercio elettronico”. Come sono identificabili i siti nuovi, da quali criteri? Ad esempio da un nuovo dominio web?

RISPOSTA

In sede di istruttoria fa fede la dichiarazione resa dal richiedente al punto 6 del modulo Allegato C, se coerente con quanto esplicitato nella relazione tecnica illustrativa dell’intervento e con il dettaglio dei costi.

Si ritiene che l’acquisizione di un nuovo dominio possa essere un elemento indiziario utile per qualificare l’iniziativa quale “nuovo sito orientato al commercio elettronico”, ma non di per sé sufficiente.

Ugualmente un sito funzionante messo online su un dominio esistente ma che finora presentava una pagina vuota, è un sito nuovo.

Anche l’insieme dell’investimento effettuato (consulenze, hardware e software) deve essere chiaramente orientato a ciò.

In sede di comunicazione dell'ammissione nella graduatoria in posizione utile si può valutare di chiedere, oltre alle date di avvio e conclusione, anche di comunicare gli indirizzi url dei siti aziendali, se esistenti, in modo da poterli preventivamente visitare.

In sede di verifica del rendiconto dovrà essere verificata l'effettiva esistenza e funzionalità del sito realizzato mediante l'investimento.

Quesito 8.3

Tra i criteri di valutazione previsti dall'art. 16 del bando vi è la distinzione tra la realizzazione di nuovi siti e il potenziamento ed ammodernamento di siti già esistenti.

Non è chiaro come identificare un nuovo sito e distinguerlo da un sito già esistente, in quanto la pura registrazione di un nuovo dominio non è un criterio efficace ed efficiente in quanto si possono presentare diversi casi, tra cui:

- a) l'impresa ha già un dominio registrato a suo nome ma non ha ancora realizzato il sito;
- b) l'impresa possiede già un sito ma decide di eliminarlo e crearne uno nuovo con un nuovo dominio anche se per la promozione degli stessi prodotti, in questo caso dobbiamo considerarlo un sito nuovo?

Essendo abbastanza complicata la verifica della preesistenza di un sito chiediamo che venga modificato il modello di domanda ed inserita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale l'impresa dichiara se si tratta di un nuovo sito o dell'ammodernamento di un sito esistente e dove sia prevista l'indicazione del nome del sito da realizzare o da ammodernare/potenziare.

RISPOSTA

Per la considerazione generale tra sito nuovo e sito esistente si faccia riferimento alla risposta al quesito 8.2.

Per i casi specifici sottoposti:

caso a) il sito web nuovo è un sito che prima non esisteva, per il quale non era stato sostenuto alcun costo di sviluppo, per il quale non erano stati sviluppati contenuti web in termini di testo, immagini, grafica, pagine interattive ecc... Il mero acquisto del dominio, se il sito non esisteva e presentava la pagina vuota, non preclude la possibilità di considerare l'intervento come "nuovo sito". Viceversa l'acquisizione di un nuovo dominio, inserita tra i costi dell'investimento, può essere considerato elemento indiziario utile, ma non di per sé sufficiente, per qualificare l'intervento come "nuovo sito".

caso b) il caso prefigurato rappresenta un tentativo di "aggirare" l'ostacolo al fine di ottenere un punteggio maggiore. Un caso di questo genere, se la condizione di "nuovo sito" non è adeguatamente argomentata e documentata nella relazione tecnica, va ricondotto alla fattispecie di "ammodernamento di sito esistente".

Richiesta di apposita dichiarazione sostitutiva: l'impresa, contrassegnando la casella di sito nuovo, si assume piena responsabilità, non è quindi necessaria un'apposita dichiarazione sostitutiva.

Quesito 8.4

Art. 16 del bando, comma 2: "Ad ogni progetto sarà attribuito un punteggio, dato dalla sommatoria dei singoli punteggi assegnati alla iniziativa sulla base della corrispondenza ai diversi criteri definiti al comma 1." Ma la sommatoria non riguarda tutti i criteri in quanto il secondo e il terzo sono alternativi. Quindi i criteri sommabili sono solo 3, appiattendolo la graduatoria?

Quesito 8.5

L'art. 16 comma 2 dice che "Ad ogni progetto sarà attribuito un punteggio, dato dalla sommatoria dei singoli punteggi assegnati all'iniziativa sulla base della corrispondenza ai diversi criteri definiti al comma 1."

I primi 3 criteri ci sembrano alternativi in quanto in un sito:

- o si perfeziona la compravendita on line (20 punti);
- oppure è un sito vetrina e quindi solo orientato al commercio elettronico (15 punti);
- oppure si tratta di potenziamento/ammodernamento di un sito già esistente (10 punti)

Quindi l'unico punteggio sommabile agli altri sono i 5 punti della promozione del sito?

RISPOSTA

Per la modalità di calcolo dei punteggi assume rilevanza il comma 2 dell'art. 16, il quale specifica che ciascun punteggio viene assegnato nel momento in cui viene rilevata la corrispondenza dell'iniziativa proposta con il relativo criterio.

Se la domanda prevede un (1) unico sito gli unici criteri alternativi tra loro saranno quindi il secondo e il terzo (il sito o è nuovo oppure è rimodernato).

Al punteggio del secondo o terzo criterio potranno essere sommati gli altri: se il sito oltre ad essere orientato al commercio elettronico (10 o 15 punti) prevede espressamente si possa concludere la compravendita *on line*, acquista ulteriori 20 punti, se fa promozione acquista ulteriori 5 punti).

Ciò significa che, nel caso di unico sito, il punteggio massimo sarà di 40 punti.

In presenza di più siti verrà rilevata la corrispondenza ai criteri dell'iniziativa complessiva, valorizzando, per una volta soltanto, i punteggi corrispondenti. Il punteggio massimo sarà di 50 punti.

La realizzazione di due o più siti nuovi + compravendita on line + promozione avrà 40 punti; la realizzazione di un nuovo sito + l'ammodernamento di uno già esistente, + compravendita on line + promozione avrà invece punti 50, in quanto vengono soddisfatte tutte le "finalità" del bando.

L'ammodernamento di due o più siti con compravendita on line avrà 35 punti e così via.

Quesito 8.6

Art. 16 del bando, comma 5.e) criterio di priorità "all'avvio dell'attività 3.2.b (Asse III Accessibilità) e dell'attività 4.1.a (Asse IV Sviluppo territoriale) sarà riconosciuta priorità ai progetti collegati con tali attività". Si evidenziano due problemi: nel modello di domanda non compare nessuna richiesta di informazioni a tale riguardo e dunque sarà necessaria una richiesta di integrazione; siccome i progetti di cui alle altre attività del POR non sono ancora avviate, l'impresa potrà solo dichiarare l'intento a farlo ottenendo il punteggio di priorità. Ma se a rendiconto successivamente viene verificato che non è stato dato seguito?

RISPOSTA

Le attività 3.2.b e 4.1.a non sono ancora state avviate, quindi per questo bando tale criterio di priorità, previsto dal Comitato di Sorveglianza, non sarà applicato.

Quesito 8.7

In merito alla dicitura "promozione del sito con le modalità previste nel Regolamento di attuazione" a quale Regolamento di attuazione ci si riferisce?

RISPOSTA

Il Regolamento di attuazione che si riferisce al Bando in questione (vedi legislazione di riferimento) è, appunto, quello approvato con D.G.R. n. 2586 dd. 10/12/2010 ed emanato con DPreg 285/Pres del

21/12/2010 pubblicato sul BUR n. 52 del 29 dicembre 2010 ("Regolamento in materia di incentivi a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013 per facilitare l'accesso delle imprese al commercio elettronico in attuazione dell'art. 9 bis della Legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)").

Quesito 8.8

Un'impresa che ha già due siti, uno solo orientato al commercio elettronico ed uno dove si effettua la compravendita on line, e deve effettuare un ammodernamento/ampliamento di entrambi. Che punteggio si attribuisce?

RISPOSTA

La modalità di calcolo dei punteggi è esplicitata nella risposta al quesito 8.4/8.5.

Rispetto al caso concreto segnalato, se l'azione su entrambi i siti è comprovata dalla relazione tecnica illustrativa ed è motivata dalla strategia di intervento commerciale dell'impresa sul mercato o sui mercati di riferimento possono essere attribuiti i seguenti punteggi:

15 per il sito nuovo, 10 per l'ammodernamento dell'esistente e 20 perché uno dei due arriva alla compravendita on line. Se poi c'è anche la promozione si aggiungeranno ulteriori 5 punti per un totale di 50.

CONSEGUENZE MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Quesito 9.1

Art. 17 del bando, comma 10. "Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9 le imprese confermano l'interesse al contributo, mediante comunicazione, ai sensi dell'art. 13 comma 2, della data di avvenuto avvio e di quella, presunta, di conclusione". Quali sono le conseguenze della mancata o tardiva comunicazione da parte delle imprese prevista da questo disposto?

RISPOSTA

Non essendo previsto in alcun punto che tale adempimento deve essere reso perentoriamente entro 30 gg il termine si deve intendere come ordinario.

A fronte della mancata o tardiva comunicazione si deve mandare un sollecito fissando un termine, stavolta indicato espressamente come perentorio, per provvedere.

Quesito 9.2

Considerato che, probabilmente, molte iniziative verranno iniziate e concluse prima dell'emanazione degli atti di concessione si crea il problema di come determinare il termine ultimo per la rendicontazione senza penalizzare il beneficiario.

Ad esempio un'impresa che ha presentata domanda il 02/01/2011 potrebbe teoricamente concludere l'iniziativa in data 01/03/2011, considerato che la conclusione dell'iniziativa coincide con la data dell'ultimo pagamento dell'ultima fattura (01/03/2011) e che il termine massimo per la rendicontazione è di 6 mesi della data di conclusione dell'iniziativa (01/09/2011), l'impresa è già fuori termine per presentare il rendiconto, in quanto presumibilmente gli atti di concessione verranno inviati alle imprese nel mese di ottobre (considerando le proroghe che le imprese possono richiedere).

Considerato infine che non è possibile chiedere una proroga per la presentazione del rendiconto ma solo per la conclusione dell'iniziativa, chiediamo che, per le iniziative già concluse prima dell'atto di

concessione, il termine di 6 mesi per la rendicontazione possa decorrere dalla data di ricevimento dell'atto di concessione.

RISPOSTA

In linea con il disposto dell'art. 19, comma 1 del bando, nel caso in cui l'impresa chiuda il progetto rispettando le tempistiche dichiarate in domanda ma prima dell'emanazione da parte della CCIAA competente del provvedimento di concessione, l'ente camerale provvederà a fissare d'ufficio un nuovo termine di conclusione del progetto, termine che dovrà essere contestuale o immediatamente successivo alla data di emanazione dell'atto di concessione stesso (che ne riporterà gli estremi). Ne consegue che i termini massimi previsti per la presentazione del rendiconto dovranno essere calcolati a partire dalla nuova data di conclusione del progetto fissata dal provvedimento di concessione.

MODULISTICA

Quesito 10.1

Allegato C, nel quadro economico (punto 7) non è indicata la spesa per la certificazione del rendiconto (che è spesa ammissibile ma non concorre ai fini delle limitazioni della spesa minima o massima 3000-30000 euro). Ma allora dove viene indicata? Dev'essere inserita nel valore del costo complessivo di cui al punto 6 (generando una differenza fra questo totale e il totale di cui al punto 7)?

RISPOSTA

La soluzione prospettata può essere condivisa e adottata come prassi.

Quesito 10.2

Allegato C, punto 9) prospetto indicatori: Quale valore deve essere indicato nel campo "Postazioni di lavoro collegate? Quelle ammesse a contributo e quindi 1 o tutte quelle presenti in azienda?

RISPOSTA

L'indicatore di monitoraggio deve riferirsi alle eventuali nuove postazioni ammesse a contributo (massimo 1 per azienda), qualora l'intervento le preveda.

Quesito 10.3

Allegato C, punto 9) sono richiesti i CV dei professionisti secondo il format "europass". e se non è in tale formato, dobbiamo farglielo cambiare?

RISPOSTA

In caso di presentazione in un formato diverso da quello europass si dovrà richiedere la riformulazione unicamente qualora il CV presentato sia troppo sintetico per consentire di cogliere l'effettiva e comprovata esperienza del professionista in questione circa il settore per il quale presterà consulenza.

Quesito 10.4

Nei preventivi devono comparire obbligatoriamente le giornate uomo di lavoro e essere coerenti con quanto previsto al punto 9? NB: in fase di rendicontazione è prevista la presentazione di un'unica relazione finale complessiva, non da parte dei singoli consulenti, quindi si perde un eventuale controllo di congruità

RISPOSTA

Le prestazioni dei consulenti sono in genere quantificate in giornate/uomo. E' buona cosa quindi che i preventivi siano strutturati in modo da far emergere il dato del costo unitario (utile per valutarne la congruità rispetto ai costi medi di mercato) e del numero di giornate-uomo (anch'esso elemento informativo utile).

In questo caso è bene che il dato indicato al punto 9 sia coerente con quanto riportato nei preventivi.

Quesito 10.5

Nella modulistica manca l'indicazione da parte dell'azienda di informazioni relative alla priorità sul "collegamento con le attività di cui all'attività 3.2.b e 4.1.a del POR". Se il collegamento con Turismo FVG si potrebbe anche dedurre dalla previsione di spesa per l'acquisto di sistemi regionali di teleprenotazione/tele informazioni (ma attenzione.."collegare" non significa necessariamente che ci sia un costo..), come verifichiamo il collegamento con i progetti di sviluppo urbano e quindi come associamo tale priorità?

RISPOSTA

Le attività 3.2.b e 4.1.a non sono ancora state avviate, quindi per questo bando tale criterio di priorità non sarà applicato.

Quesito 10.6

Il Curriculum Vitae da inserire nella domanda deve essere del professionista (persona fisica) o può essere anche della società di consulenza?

RISPOSTA

Se viene individuato un singolo professionista dovrà essere allegato il CV dello stesso, in formato Europass; viceversa se si identifica una società di consulenza dovrà essere allegata una relazione sull'esperienza maturata nel settore dalla Società (curriculum della società) eventualmente corredato dai CV dei dipendenti/soci/collaboratori che opereranno all'interno del servizio preventivato.

Quesito 10.7

ERRATA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

In sede di Tavolo tecnico è emerso che in caso di dubbi relativi all'iniziativa ci si deve basare su quanto dichiarato dall'impresa sul modello di domanda.

Abbiamo tuttavia casi di domande pervenute nelle quali l'impresa ha barrato tutte le tipologie di intervento (punto 6 del modello di domanda) oppure nessuna, in questi casi dobbiamo far ricompilare la modulistica o ci basiamo esclusivamente sulla relazione illustrativa del progetto?

RISPOSTA

Se l'impresa ha barrato tutte le caselle, si terrà conto di tale informazione, a meno che la stessa sia in evidente disaccordo con quanto descritto nella relazione tecnica. In questo caso in sede di lettera di richiesta di integrazioni si provvederà a segnalare un tanto, chiedendo di provvedere alla rettifica.

Stessa cosa se l'impresa non ha barrato alcuna casella.

Quesito 10.8

Come ci si deve regolare per i beni o servizi, da inserire nella domanda di finanziamento per i quali risulta impossibile ottenere dal fornitore un preventivo, che tuttavia, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. d, sarebbe obbligatorio produrre?

E' il caso ad esempio degli acquisti effettuati on line per i quali non vi è un contatto diretto con il fornitore, come per le licenze dei software, l'acquisto di applicativi ecc...

RISPOSTA

Nei casi in cui è materialmente impossibile ottenere dal fornitore un preventivo vero e proprio è comunque necessario produrre un documento che comprovi il costo inserito nel quadro economico dell'investimento. Ad esempio potrà essere prodotta la stampa della videata del sito che riporta il prezzo del prodotto da acquistare.

CUMULABILITA' DEGLI AIUTI

Quesito 11.1

L'art. 7 comma 1 del Bando dice "Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili o quote di esse, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria."

Nella modulistica invece è riportata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio "di non avere richiesto, né ottenuto la concessione di altri contributi, agevolazioni od altri benefici pubblici a fronte delle iniziative o delle medesime spese oggetto della presente domanda di contributo, relativamente alle quali non è consentito il cumulo".

Considerata la scarsità di fondi, per prassi aziendale le imprese possono presentare più domande di contributo per la stessa iniziativa su diversi bandi in attesa di essere certe della finanziabilità della domanda ed una volta ottenuta una concessione rinunciano all'altra domanda presentata.

RISPOSTA

Va innanzitutto rilevato che, all'interno del bando non è ravvisabile un esplicito divieto di presentare domanda se si è già in precedenza presentato istanza a valere su un altro canale di finanziamento, poiché l'obbligo riportato all'art. 23, c. 1 lett. j si intende "pro futuro" ovvero a decorrere dall'inserimento in posizione utile, all'interno della graduatoria regionale.

Allo stato attuale l'unico vincolo per le imprese è costituito dalla dichiarazione sostitutiva posta in chiusura dell'allegato C che, al punto 6, impone alle imprese di dichiarare "di non avere richiesto, né ottenuto la concessione di altri contributi, agevolazioni od altri benefici pubblici a fronte delle iniziative o delle medesime spese oggetto della presente domanda di contributo, relativamente alle quali non è consentito il cumulo".

Operativamente, il potenziale beneficiario che si trova in questa situazione (domanda presentata in precedenza a valere su altro strumento finanziario) può agire nel modo seguente:

- Nella dichiarazione di cui al punto 6 della dichiarazione sostitutiva che chiude l'allegato C, barrare la parola "richiesto";
- Allegare ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, in cui dichiara "di aver richiesto un ulteriore contributo a fronte delle medesime spese oggetto della presente domanda di contributo in data, a valere sul canale di finanziamento, e di non aver ottenuto alla data odierna alcun riscontro formale in merito". Anche a tale dichiarazione andrà allegata la copia del documento di identità in corso di validità.

Quesito 11.2

L'art. 7 del Bando stabilisce che "Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili o quote di esse, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria".

1. Il contributo è cumulabile con la L. 29/2005 che prevede un contributo massimo di spesa del 30% per la restante percentuale 20%? Anche se le spese sono le stesse?

2. Eventualmente sarebbe possibile presentare domanda di contributo sul POR-FESR per le spese non inserite nella domanda presentata sulla L. 29/2005 (traduzioni + acquisto PC) anche se l'iniziativa è la stessa?

RISPOSTA

1. L'ambito consentito di cumulabilità degli aiuti pubblici rappresenta, se così si può dire, lo spazio di intersezione determinato dalle diverse normative che entrano in gioco, tra cui, nel caso specifico, l'art. 54 del Reg. CE 1083/2006 che prevede il divieto di pluricontribuzione; l'art. 2, c. 4 del DPR 196/2008 che prevede il divieto di cumulo con altri aiuti pubblici nazionali e comunitari e, da ultimo le norme relative ai regimi di aiuto e/o al *de minimis* che stabiliscono, nei casi specifici, l'intensità massima degli aiuti erogabili. A ciò si possono aggiungere eventuali disposizioni più restrittive contemplate nei bandi.

Nel caso concreto sottoposto si deve ritenere che, alla luce dell'art. 2, c. 4 del DPR 196/2008, che recita "Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, 'per le stesse spese, di una misura di sostegno nazionale o comunitario", si deve ritenere che il contributo a valere sul bando "Commercio elettronico" non sia cumulabile con un contributo, già ottenuto, per le medesime spese.

D'altra parte, anche se il finanziamento ottenuto a valere su un diverso strumento fosse successivo al decreto di concessione relativo al bando e commerci, si confermerebbe l'incompatibilità alla luce dell'obbligo del beneficiario, previsto dall'art. 23, c. 1, lett. j, di non ricevere né richiedere altri contributi sulle iniziative oggetto di finanziamento.

2. Sì. Si ritiene che, poiché più che l'iniziativa rileva che le spese siano "nuove e diverse" rispetto al precedente intervento, possano essere considerate ammissibili anche nuove spese che possano completare una preesistente iniziativa, purché l'intervento presentato a valere su questo bando, dettagliatamente descritto nella relazione tecnica illustrativa, abbia una coerenza interna e una logica che lo renda di per sé valido e sostenibile.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Quesito 12.1

Cosa si intende per commercio elettronico?

Il fatto che nel bando venga riportata in modo incompleto la definizione di Commercio elettronico, in particolare riportando unicamente la definizione del Business to Consumer e non quella del Business to Business, implica che si è deciso di finanziare solo il BtoC e non il BtoB?

RISPOSTA

La circostanza messa in luce dal quesito non implica l'esclusione del B to B dalle possibili iniziative finanziabili. Ciò è comprovato anche dall'elenco delle spese ammissibili fra cui figurano espressamente le "applicazioni business to business".

Quesito 12.2

È ammissibile un sito strutturato come “sito come vetrina”? Se sì, devono necessariamente essere indicati i prezzi dei prodotti o basta l’esposizione della merce?

RISPOSTA

Per “realizzazione di nuovi siti orientati al commercio elettronico” si intende la realizzazione di un sito che prevede forme di pubblicizzazione del prodotto con dettagliata descrizione del prodotto, eventuali schede tecniche, indicazione del costo o modulo on line per la richiesta di preventivi personalizzati, delle modalità e condizioni di consegna, che può arrivare, anche se non necessariamente, fino all’effettuazione dell’ordine irrevocabile di acquisto, ma che si conclude con una forma tradizionale di pagamento.

Non è quindi sufficiente il sito “vetrina” inteso come generale presentazione dell’azienda o generale presentazione dei prodotti.

Quesito 12.3

Se attraverso il sito non si arriva alla transazione finale ma all’invio dell’offerta definitiva, si può considerare *e-commerce* (settore logistica)?

RISPOSTA

Se attraverso il sito non si gestisce la transazione bancaria (pagamento on line), ma ci si ferma alla stipula del contratto o all’invio dell’offerta definitiva, il sito è egualmente ammissibile a finanziamento, ma, ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà considerato “sito orientato al commercio elettronico” e non “sito di compravendita on line”.

Quesito 12.4**PLURALITA' DI SITI**

Si chiede conferma sulla possibilità da parte di un’impresa di presentare un’unica domanda di contributo per la realizzazione di più siti sommando i punteggi per ogni sito realizzato.

RISPOSTA

La modalità di computo dei punteggi fa parte dei quesiti “consolidati”. In sintesi è ammissibile la presentazione di una domanda per la realizzazione di più siti. In questo caso il punteggio viene ottenuto sommando, per una sola volta, i punteggi correlati a ciascun criterio di cui viene rilevata la corrispondenza. Il punteggio massimo quindi non può mai essere superiore a 50.

Quesito 12.5

Una società cooperativa operante nel settore idroelettrico che produce e distribuisce energia in alcuni Comuni della Regione vorrebbe presentare domanda di contributo.

Nell’ambito dei lavori di aggiornamento del sito internet, vuole valutare l’opportunità di integrare soluzioni per il pagamento delle fatture per la fornitura dell’energia attraverso le pagine del sito stesso, offrendo agli utenti la possibilità di consultare le bollette, monitorare i consumi ed effettuare il pagamento on line con carta di credito o prepagata.

Può essere considerata attività di *e-commerce* con perfezionamento della compravendita on-line?

RISPOSTA

Si deve ritenere che tale iniziativa si configuri più correttamente come un ampliamento delle funzionalità messe a disposizione degli utenti (in molti casi anche soci della Società cooperativa), mediante una nuova modalità di pagamento delle bollette. Viene a mancare quindi la condizione dello svolgimento dell'attività commerciale mediante il web con proposta ad un vasto pubblico non determinabile a priori di prodotti o servizi acquistabili on line e possibilità di stipulare on line il relativo contratto effettuando eventualmente anche il pagamento on line (rete come mercato).

Inoltre l'iniziativa parrebbe non ricompresa tra quelle elencate nella Comunicazione della Commissione europea n. 157 del 15 aprile 1997, capitolo 1, par. 5 ultimo periodo, la quale recita:

“Il commercio elettronico comprende prodotti (ad es., prodotti di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad es., servizi d'informazione, servizi giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad es. l'assistenza sanitaria e l'istruzione) e di nuovo tipo (ad es., “centri commerciali virtuali”).”

Alla luce di quanto sopra esposto si deve ritenere che l'iniziativa proposta non sia ammissibile a finanziamento.

Quesito 12.6

Una società fondata con l'obiettivo di svilupparsi nel settore dell'informatica applicata ai servizi per le imprese nel settore agroalimentare e vitivinicolo ha sviluppato e attivato un e-market place con l'obiettivo di sviluppare contatti commerciali diretti tra i produttori del settore agroalimentare e vitivinicolo ed acquirenti internazionali all'ingrosso.

Si richiede se l'impresa possa fruire del bando commercio elettronico per dotare tale e-market place di nuove funzionalità legate sia all'ambito Business to Business che al Business to Consumer (negozi virtuali dei produttori rivolti ai consumatori finali).

RISPOSTA

Si ritiene che l'iniziativa proposta non sia ammissibile ai sensi dell'art. 4 del bando in quanto, dagli elementi emersi in sede di quesito, l'e-market place non sembrerebbe essere sviluppato per la vendita dei prodotti aziendali del beneficiario del contributo, quanto invece un mero luogo di incontro tra altri soggetti terzi.

L'attività commerciale, pertanto, non risulta essere svolta dal beneficiario (il quale si limiterebbe a mettere a disposizione il proprio portale e non a presentare e vendere i propri prodotti) quanto piuttosto da altri soggetti terzi che acquistano uno spazio nel sito.

RENDICONTAZIONE

Quesito 13.1

Tra le modalità di pagamento ammissibili per comprovare l'effettiva effettuazione della spesa, oltre alle modalità elencate dall'art. 20, c. 6, è possibile annoverare anche il pagamento mediante il sistema PayPal?

RISPOSTA

Per quanto tale modalità di pagamento non sia tra quelle espressamente richiamate dall'art. 20, c. 6, si ritiene che possa essere utilizzata per effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute a valere sul progetto a patto che i pagamenti siano appoggiati su una carta di credito (non carta prepagata) e che la stessa carta sia intestata al beneficiario del contributo e intestatario delle fatture (non a un singolo, es. titolare o socio). Per comprovare l'avvenuto pagamento andrà prodotta copia dell'estratto conto della carta corrente utilizzata per il sistema Paypal.